

Edizione di venerdì 22 Maggio 2020

EDITORIALI

Master Breve Plus 365 e Special Event Revisione Legale: i pacchetti aggiuntivi di Master Breve
di **Sergio Pellegrino**

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: un primo passo verso il potenziamento del Piano Transizione 4.0
di **Debora Reverberi**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Acconto Imu: alla cassa entro il 16 giugno
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

IVA

Distacchi di personale: disciplina Iva – II° parte
di **Roberto Curcu**

AGEVOLAZIONI

Arriva il pegno rotatorio per l'agricoltura (forse)
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di **Andrea Valiotto**

EDITORIALI

Master Breve Plus 365 e Special Event Revisione Legale: i pacchetti aggiuntivi di Master Breve

di Sergio Pellegrino



Nella **prossima edizione**, a fianco delle **7 giornate** “tradizionali” di [Master Breve 365](#), per completare il percorso formativo potranno essere acquistati due “**pacchetti**” aggiuntivi: **Master Breve 365 Plus** e **Special Event Revisione Legale**.

MASTER BREVE PLUS

Le 3 giornate aggiuntive in diretta web all'insegna della super-operatività

▶ **TuttoNovità**
Il punto sui provvedimenti legati alla crisi Covid-19 e le altre novità del periodo estivo

SETTEMBRE 2020

▶ **TuttoQuesiti**
Tassazione redditi persone fisiche

GIUGNO 2021

▶ **TuttoCasistiche**
Compilazione dichiarazione redditi persone fisiche

LUGLIO 2021

▶ **TuttoControlli**
Invio delle dichiarazioni 2020

▶ **TuttoQuesiti**
Tassazione redditi d'impresa e Irap

▶ **TuttoCasistiche**
Compilazione dichiarazione redditi d'impresa e Irap

SPECIAL EVENT REVISIONE LEGALE

La giornata di aprile dedicata alla formazione in materia di revisione legale

▶ **Lo svolgimento pratico dell'attività di revisione legale**

APRILE 2021

▶ **Lo svolgimento pratico dell'attività di revisione legale**

Verranno richiesti 7 crediti formativi MEF in materie caratterizzanti (gruppo A)

Partiamo dal primo, **vera e propria novità** di questa 22a edizione di **Master Breve**.

Master Breve 365 Plus è costituito da **6 sessioni pomeridiane** della **durata di tre ore**, che verranno erogate esclusivamente in **diretta web** (e in **differita** con l'attribuzione dei **crediti formativi** per chi non potrà partecipare alle dirette).

Queste sessioni si caratterizzeranno fondamentalmente per due aspetti: la **super operatività** dell'approccio con il quale verranno affrontate le tematiche da esaminare e il fatto che queste saranno **preventivamente decise dai partecipanti**.

Dapprima, infatti, richiederemo a tutti gli iscritti di **indicarci le tematiche** che vorrebbero affrontare, poi attraverso un **sondaggio** sceglieremo quelle più "gettonate".

Quanto alla loro strutturazione, nella **prima sessione di settembre 2020**, che abbiamo chiamato **Tuttonovità**, andremo a fare il punto sui **provvedimenti** emanati nel frattempo in relazione alla **crisi Covid-19** e sulle **altre novità del periodo estivo**, mentre nell'altra, denominata **Tuttocontrolli**, analizzeremo sulla base delle vostre indicazioni i **controlli da effettuare prima dell'invio delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2019**.

Ci saranno quindi le due **sessioni di giugno 2021**, denominate **Tuttoquesiti**, nelle quali verranno esaminate le **problematiche**, scelte dagli stessi partecipanti, legate alla **tassazione delle persone fisiche e delle imprese**.

Infine, le **sessioni di luglio 2021**, che abbiamo chiamato **Tuttocasistiche**, perché saranno incentrate appunto sulle **casistiche di compilazione dei modelli dichiarativi delle persone fisiche e delle imprese**, con un programma anche in questo caso costruito dagli iscritti.

Infine, lo **Special Event Revisione Legale**, che, come è ormai tradizione da qualche anno, si concretizza in una **giornata formativa della durata di 7 ore**, che permette di maturare **7 crediti formativi nelle materie del gruppo A**, completando quindi, assieme alla **sessione di marzo di Master Breve 365** dedicata alla **revisione legale**, l'**obbligo formativo di 10 ore nelle materie caratterizzanti del gruppo A**.

Per gli iscritti alle formule **Classic** e **Paperless**, la sede di partecipazione dell'evento è la medesima di **Master Breve 365**, mentre per chi ha scelto la formula **Digital** è prevista la **diretta web** (e la differita in caso di assenza).

Non mi resta quindi che rinnovare gli appuntamenti per i partecipanti alla **22a edizione di Master Breve**:

- **lunedì 1° giugno**, alle **ore 9**, per il primo degli appuntamenti settimanali con **Euroconference In Diretta**;
- a partire da **settembre** con le **prime due dirette web** per chi sceglierà anche il pacchetto **Master Breve 365 Plus**;
- da **ottobre** con le giornate di **Master Breve 365** in oltre **40 sedi** e nella **versione Digital**.

AGEVOLAZIONI

Decreto Rilancio: un primo passo verso il potenziamento del Piano Transizione 4.0

di Debora Reverberi

DIGITAL

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

Scopri di più >

All'interno del D.L. 34/2020, c.d. "**Decreto Rilancio**", sono presenti alcuni preliminari **interventi di rafforzamento del Piano Transizione 4.0**, focalizzati sulle seguenti due linee d'azione:

- **credito d'imposta R&S&I**, introdotto dall'[articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019](#), relativamente alla ricerca *extra-muros* commissionata a start-up innovative e agli investimenti di R&S nelle aree del Mezzogiorno;
- **disciplina del c.d. super ammortamento**, con riguardo al termine per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" al 31.12.2019.

Contratti di ricerca *extra-muros* con start-up innovative

Equiparazione delle start-up innovative alle università e agli istituti di ricerca in caso di contratti di ricerca *extra-muros*, con applicazione della maggiorazione del base di calcolo del credito d'imposta R&S del 150% per il periodo 2020

Potenziamento dell'aliquota del credito d'imposta R&S per le aree del Mezzogiorno

Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta R&S per il periodo 2020 dal 12% al 25%-35%-45% per grandi, medie e piccole imprese rispettivamente, operanti nelle aree del Mezzogiorno e limitatamente agli investimenti afferenti a strutture produttive ubicate in tali regioni

Proroga del termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi "prenotati al 31.12.2019"

Il termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi "prenotati al 31.12.2019" su cui fruire del c.d. super ammortamento è **prorogato dal 30.06.2020 al 31.12.2020**

Contratti di ricerca *extra-muros* con start-up innovative

Nell'ambito delle **misure di rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative** l'[articolo 38, comma 4, D.L. 34/2020](#) estende le fattispecie di soggetti commissionari di attività di R&S nei confronti dei quali il nuovo credito d'imposta R&S&I applicabile al 2020 (con aliquota al 12%) prevede una **base di calcolo maggiorata al 150%**.

La disposizione in esame **equipara, nel caso di contratti di ricerca extra-muros, le start-up innovative alle università e agli istituti di ricerca ai fini della maggiorazione delle spese ammissibili** rilevanti al credito R&S.

L'[articolo 1, comma 200, lettera c\), L. 160/2019](#) (c.d. legge di Bilancio 2020), come modificato dal Decreto Rilancio, prevede dunque che *"nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare"*.

Potenziamento dell'aliquota del credito d'imposta R&S per le aree del Mezzogiorno

Nell'ambito del capo XI del Decreto Rilancio dedicato alla coesione territoriale è contenuto un **sensibile potenziamento delle aliquote del credito d'imposta R&S riservato alle sole imprese delle aree del Mezzogiorno** e motivato dalla finalità di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in R&S, anche, ma non solo, in relazione a progetti in materia Covid-19.

L'[articolo 244 D.L. 34/2020](#) prevede, nello specifico, una **maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S** di cui all'[articolo 1, comma 200, L. 160/2019](#), in misura inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa come definita dalla **Raccomandazione 2003/361/CE**:

- **piccole imprese**, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, **aliquota del 45%**;
- **medie imprese**, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, **aliquota del 35%**;
- **grandi imprese**, che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, **aliquota del 25%**.

Gli investimenti in R&S beneficiano dell'aliquota maggiorata esclusivamente se:

- **realizzati da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno;**
- **direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle aree del Mezzogiorno.**

Rientrano nelle **aree del Mezzogiorno** le seguenti regioni: **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Proroga del termine di effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi “prenotati al 31.12.2019”

L'[articolo 50 D.L. 34/2020](#) **proroga al 31.12.2020**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica, **il termine fissato originariamente al 30.06.2020** dall'[articolo 1 D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita) **per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi su cui applicare la maggiorazione del 30%** del costo di acquisizione ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, **il c.d. super ammortamento** di cui all'[articolo 1, commi 93 e 97, L. 208/2015](#).

Le disposizioni di cui sopra rientrano nell'ambito di un più ampio **progetto di revisione del Piano Transizione 4.0** del Mise.

Fra le **proposte normative** dei Ministeri al Decreto Rilancio si segnalano le seguenti principali finalizzate alla **stabilizzazione e al potenziamento del Piano Transizione 4.0**:

Credito d'imposta R&S&I

Proroga al 31.12.2022

IMU E TRIBUTI LOCALI

Acconto Imu: alla cassa entro il 16 giugno

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Come noto, la Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi da 738 a 782, L. 160/2019](#)) ha riscritto l'imposta patrimoniale sugli immobili: a decorrere dall'anno 2020 è stata **abolita l'imposta unica comunale** (di cui all'[articolo 1, comma 639, L. 147/2013](#)), con contestuale **eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)**, ad eccezione delle disposizioni relative alla **tassa sui rifiuti (Tari)**.

Con l'abrogazione della Tasi **vengono meno anche le ripartizioni del tributo** (di cui al [comma 681 della L. 147/2013](#)) tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre **l'Imu continua ad essere dovuta dal solo titolare del diritto reale**, secondo le regole ordinarie.

In altri termini, la disciplina dell'Imu si pone **in linea di continuità con il precedente regime impositivo** e trova applicazione **in tutti i Comuni del territorio nazionale**, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti; inoltre, il [comma 739](#) prevede che *"continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano"*.

La nuova disciplina dispone che i soggetti passivi siano tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno 2020 **in due rate**, scadenti **la prima il 16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in **un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno**.

In sede di prima applicazione dell'imposta, **"la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019"** ([comma 762](#)): a questo proposito, la circolare n. 1/DF del 18.03.2020 precisa che il **soggetto passivo Imu** ha l'onere di **corrispondere, in sede di acconto**, la metà dell'importo versato nel 2019, **che, ai fini della Tasi, coincideva con la sua quota parte**.

A regime, invece, il versamento della prima rata sarà pari all'imposta dovuta per il primo semestre **applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente**.

La formulazione della norma ha instillato dubbi tra gli operatori con particolare riferimento alle ipotesi dei **passaggi di proprietà avvenuti nel 2019 o nel 2020**.

In caso di **cessione dell'unità immobiliare nel corso del 2019** (senza riacquisto) un'interpretazione letterale della norma porterebbe a dover versare l'acconto per il 2020, **avendo versato delle somme a titolo di Imu (e Tasi) per l'anno 2019**, pur non manifestandosi il presupposto impositivo (nel nostro caso, il contribuente nel 2020 non è più proprietario dell'immobile).

Il Mef, con la già citata **circolare n. 1/DF del 18.03.2020**, ha chiarito che tale lettura comporterebbe un **inutile aggravio di oneri per entrambi i soggetti del rapporto tributario** (il contribuente verserebbe un acconto per poi richiedere il rimborso al Comune).

Deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della **condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l'assenza del presupposto impositivo**: in altri termini, la casistica descritta non richiede il versamento di acconti per l'anno 2020.

Nel caso in cui il contribuente abbia **acquistato l'immobile nel corso del primo semestre 2020**, un'interpretazione letterale del [comma 762](#) comporterebbe che, **ai fini dell'acconto 2020**, il contribuente non debba versare alcunché in occasione della prima rata, **dal momento che nel 2019 l'Imu non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo**.

Tuttavia, sembra **maggiormente percorribile una seconda ipotesi**: il versamento dell'acconto **sulla base dei mesi di possesso** realizzatisi nel primo semestre del 2020, **tenendo conto dell'aliquota Imu stabilita per l'anno precedente** secondo disciplina previgente.

Inoltre, se, al momento del versamento dell'acconto, il Comune avesse già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it **le aliquote Imu applicabili per il 2020**, il contribuente è in grado di determinare l'imposta **applicando le nuove aliquote**.

Ricordiamo che, in base al **comma 761**, anche la nuova Imu **"è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso"**.

A tal fine **occorre computare per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per più della metà dei giorni** di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta **interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente**.

Infine, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia **al contempo venduto un immobile nel 2019 e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso Comune nel primo semestre del**

2020, egli dovrà **comunque versare l'acconto 2020** scegliendo tra il metodo individuato dal [comma 762](#) per l'acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime.

Nel primo caso (metodo di cui al [comma 762](#)) **il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile venduto nel 2019**, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di Imu e di Tasi, **mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020**.

Nel secondo caso il contribuente verserà l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell'aliquota dell'Imu vigente per l'anno 2019, **mentre non corrisponderà l'Imu per l'immobile venduto nel 2019**.

Il contribuente dovrà adottare il **medesimo criterio per entrambi gli immobili**, non potrà invece combinare i due criteri, e ciò soprattutto quando tale operazione conduca a non versare alcun acconto.

Tale vincolo decade nel caso in cui gli immobili in questione **si trovino in Comuni diversi**, potendo il contribuente in tale eventualità scegliere un **diverso criterio per ciascun immobile**.

Si ricorda, da ultimo, che il **Decreto Rilancio (D.L. 34/2020)** non ha previsto alcuna proroga per **i versamenti in esame**, i quali, pertanto, **devono essere regolarmente effettuati entro il 16 giugno**.

L'[articolo 177 D.L. 34/2020](#) ha infatti previsto soltanto un'**esenzione Imu** a favore del **settore turistico**.

IVA

Distacchi di personale: disciplina Iva – II° parte

di **Roberto Curcu**

OneDay Master

TERRITORIALITÀ NELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Come visto nella [prima parte dell'articolo](#), la Corte di Giustizia, con [sentenza C-94/19](#) ha dichiarato **incompatibile con la Direttiva 112/06**, l'[articolo, 8, comma 35, L. 67/1988](#) che dispone l'irrelevanza ai fini Iva dei distacchi e prestiti di personale in cui il distaccatario versa solo il rimborso del costo della persona distaccata, qualora il giudice nazionale constati che **l'esecuzione del distacco, ed il pagamento dello stesso, sono due prestazioni che si "condizionano reciprocamente, vale a dire che l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa"**.

Sul punto, abbiamo visto che **Assonime si pone il dubbio se**, in particolari circostanze, **possa mancare la corrispettività**, in quanto – per lo meno questo sarebbe il ragionamento – **il distaccante avrebbe comunque interesse al distacco indipendentemente dalla "somma" ricevuta**, e quindi questa dovrebbe definirsi un **"indennizzo"** e non un **corrispettivo**. Assonime auspica quindi un nuovo intervento che miri a chiarire meglio tale concetto, poiché ancora **regna l'incertezza su quali siano le situazioni in cui le prestazioni si "condizionano reciprocamente"**.

La Corte di Giustizia invita il **giudice nazionale a fare questa analisi**. Ma chi è il giudice nazionale? **Avremo una sentenza che chiarirà tali concetti *erga omnes*?**

In realtà, la **Corte di Giustizia** è stata chiamata a pronunciarsi dalla **Corte di Cassazione**, la quale stava decidendo un giudizio che vedeva contrapposto un **contribuente italiano** e l'**Agenzia delle Entrate**. La Corte di Giustizia è chiamata solo a giudicare se la **norma italiana che è a fondamento del giudizio** è compatibile con la [Direttiva 112/06](#), e pertanto **non entra nel merito della causa**, ma si limita a dare al **giudice rimettente lo strumento interpretativo per decidere la stessa**.

La Cassazione (o forse, addirittura, il **giudice di merito** al quale la causa verrà rinviata), quindi, valuterà solo nel caso specifico se esiste **corrispettività** o meno, e, qualora la ravvisi, dovrà **tenere conto della incompatibilità della norma nazionale**.

Ma cosa succede quando una normativa nazionale è dichiarata incompatibile con una Direttiva europea da una sentenza della Corte di Giustizia UE?

La **Corte di Giustizia UE** è l'organo deputato all'interpretazione autentica della normativa comunitaria, e quindi la sua sentenza ha lo stesso valore della **norma interpretata** (la [Direttiva 112/06](#), nel caso specifico).

Quando una norma nazionale viola il dettato di una Direttiva, la stessa deve essere disapplicata, ma come vedremo, **tale disapplicazione incontra dei limiti**, anche con riguardo agli effetti temporali.

In primo luogo, **il contribuente non può trarre nocumento dal fatto che il proprio Stato non ha recepito correttamente una Direttiva europea**, e quindi **il contribuente, nel giudizio contro l'Amministrazione finanziaria, può chiedere al giudice di disapplicare, con effetto retroattivo, la normativa incompatibile**.

Si pensi al [caso C-228/05](#), nel quale Stradasfalti (e con essa tutti i contribuenti italiani) poterono chiedere il rimborso dell'Iva non detratta a seguito della dichiarata incompatibilità della normativa italiana che primeva oltre modo tale diritto.

I contribuenti che quindi hanno assoggettato ad Iva per il passato il distacco di personale, nulla hanno da temere, qualora appunto sia dimostrabile la **"corrispettività"** dell'operazione.

Anche per il futuro non si ravvedono tali problematiche: se non già presenti, sarà **sufficiente inserire opportune clausole contrattuali dalle quali si evinca in modo chiaro che si è in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive**, ed assoggettare ad Iva il corrispettivo corrisposto. Anche qualora la **L. 67/1988** non venga modificata, la stessa sarà nel caso specifico **inapplicabile**.

Sulla retroattività della sentenza della Corte di Giustizia a sfavore del contribuente, invece, **l'analisi diventa più complessa**, in quanto **vede coinvolto il principio di certezza del diritto**.

La recente **sentenza C-122/17**, ancorché non vertente sulla materia tributaria, ha ad esempio statuito che **in una causa tra privati**, nella quale la normativa nazionale e quella comunitaria non recepiscono farebbero giungere a diverse conclusioni, il **principio di certezza del diritto** impone che il giudice nazionale applichi il diritto nazionale incompatibile, fermo restando che **la parte soccombente potrà chiedere allo Stato il risarcimento del danno subito dalla incompatibilità della norma**. In sostanza, **la parte che ha applicato il diritto nazionale incompatibile non può essere in alcun modo danneggiata**.

La Corte di Giustizia ha anche chiarito come comportarsi quando la vertenza vede contrapposto il contribuente contro la propria Amministrazione, in una causa che vede indirettamente coinvolto anche lo Stato italiano.

Ci riferiamo in particolare alla [sentenza C-181/04](#), nella quale una **società greca aveva applicato il regime di non imponibilità** su indicazioni dell'Amministrazione finanziaria, e a posteriori le veniva chiesto di versare l'imposta su tali operazioni, in quanto l'interpretazione precedentemente fornita era **incompatibile con la Direttiva Iva**.

In tale causa, l'Italia è indirettamente coinvolta, in quanto gli Stati membri possono partecipare alle cause ed offrire alla Corte degli **spunti interpretativi**; il nostro, in particolare, **suggerì alla Corte quello che ritiene essere un principio di civiltà giuridica**, inserito nel nostro **Statuto del contribuente**, che vede legittima la richiesta delle imposte, e non quella relativa a sanzioni ed interessi di mora.

La Corte di Giustizia statuisce invece che **il recupero dell'Iva non è consentito, qualora si sia formato un legittimo affidamento**, cioè quando una autorità amministrativa abbia **ingenerato fondate aspettative** in capo ad un operatore economico prudente ed accorto; a tale riguardo, la Corte ha invitato il giudice nazionale a valutare la **valenza della risposta fornita dall'autorità fiscale greca** (tipo: era la risposta di un funzionario dello sportello, o una risposta ad istanza di consulenza giuridica?).

Nel caso nazionale il contribuente ha addirittura applicato una norma, per cui, sulla base di tale principio **l'Amministrazione finanziaria non potrà chiedere al contribuente la maggiore Iva per il passato**.

Segnaliamo come tale principio di civiltà giuridica sia stato **disatteso dalla Agenzia delle Entrate ben due volte** ([risoluzione 174/2005](#) con la richiesta retroattiva di versamento dell'**Iva sulla medicina legale** e [risoluzione 79/2019](#) con richiesta retroattiva alle **scuole guida**); tuttavia, in entrambi i casi, venne di fatto riconosciuto applicabile dal **legislatore**, il quale **modificò la normativa domestica solo per il futuro, precludendo all'Amministrazione finanziaria i recuperi per il passato**.

AGEVOLAZIONI

Arriva il pegno rotatorio per l'agricoltura (forse)

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



La conversione in legge del **D.L. 18/2020**, il cd. **Cura Italia**, avvenuta con [L. 27/2020](#), è stata ricca di **novità** per il **settore agricolo**, a seguito di una consistente rivisitazione dell'[articolo 78](#).

In tale contesto spicca l'introduzione, tramite i nuovi **commi** da **2-duodecies** a **2-quaterdecies**, del pegno rotatorio.

In verità, tale istituto non rappresenta una novità per il settore, sia perché tale forma di "**finanziamento**" è già operativa in alcuni settori quali quello dei **prosciutti**, **L. 401/1985**, ovvero quello dei **prodotti lattiero caseari** a lunga conservazione a denominazione di origine, **L. 122/2001**, sia perché di recente, con il **D.L. 59/2016** (il cd. Decreto banche) il Legislatore l'aveva previsto per tutto il settore.

Tuttavia, come spesso accade, la previsione è rimasta **lettera morta** in attesa della realizzazione, a cura dell'Agenzia delle entrate, del **registro** informatizzato, previsto dal [comma 4, dell'articolo 1 D.L. 59/2016](#).

Sul punto, si ricorda anche come non più di un anno fa, in risposta al **question time n. 5-02217** del 5 giugno **2019**, era stato precisato che la procedura di attivazione era attiva e che lo schema di regolamento, su sollecitazione sia del Garante della privacy sia del Consiglio di Stato, necessitava dell'audizione degli *stakeholder*.

Nelle more della procedura, anche in ragione della crisi che si è andata a determinare per effetto della pandemia da Covid 19, il **Legislatore** è intervenuto prevedendo la **possibilità**, per **tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta** o a **indicazione geografica protetta**, inclusi i prodotti **vitivinicoli** e le **bevande spiritose**, di essere sottoposti a **pegno rotativo**, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei **beni** oggetti di **pegno** e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

Per comprendere l'**utilità** di tale previsione giova ricordare come il **pegno** è un **diritto reale** di garanzia su **beni mobili**, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili, che consiste nel diritto del creditore di farsi pagare con prelazione sul bene oggetto del pegno.

Il **pegno tradizionale** si caratterizza, inoltre, per lo **spossessamento** del bene oggetto di pegno, da parte del debitore. Tale previsione, se da un lato rappresenta la **tutela a che il bene non possa essere trasferito ad altri soggetti**, dall'altro **ne impedisce l'utilizzo** o, nel caso specifico dell'agricoltura, la **manipolazione, conservazione e trasformazione**, da parte del debitore, diventando, molte volte, un deterrente al suo utilizzo.

Ecco che allora, la **prassi operativa** nonché il **Legislatore** stesso, per smussare tale limitazione, hanno nel tempo creato figure speciali di pegno tra cui quello **rotativo**.

Il **pegno rotativo** si caratterizza per la circostanza che, tramite un patto contenuto nell'**atto costitutivo**, è possibile **sostituire le cose originarie con altre cose**, senza dover ogni volta procedere a **rinnovare le modalità richieste** per la costituzione.

Da qui il termine stesso del pegno che prevede una **clausola** con cui le parti convengono sulla **possibilità di sostituire il bene** originariamente **costituito in garanzia**, senza che questa sostituzione comporti **novazione del rapporto** di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.

In altri termini, ad esempio, si ha **pegno rotativo** quando la banca vende i titoli in scadenza del cliente originariamente posti a pegno per procedere successivamente, con il ricavato, all'**acquisto di nuovi titoli** su cui viene trasferita la garanzia originariamente costituita.

La Corte di **Cassazione**, con la **sentenza n. 25796/2015**, ha chiarito che *"In sostanza, ciò che occorre è che la **sostituzione dei beni sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti** e dal riferimento all'accordo originario, consentendo tali indicazioni di operare il collegamento con l'originaria pattuizione ed eliminare ogni incertezza in ordine al riferimento dei nuovi beni alla pattuizione originaria. Proprio tale collegamento permette che **il vincolo pignoratizio non trovi titolo in una nuova e diversa volontà delle parti, ma nel patto originariamente concluso**".*

Come visto, il Legislatore prevede l'istituzione di un **registro** in cui si abbia traccia dei beni oggetto di pegno; tuttavia, in questo caso, a differenza di quanto previsto nel 2016 per il **pegno non possessorio**, stabilisce che tali registri nonché la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo sono definiti **con decreto Mipaaf**, da emanarsi entro **60 giorni decorrenti** dallo scorso **29 aprile 2020**, giorno di entrata in vigore della norma.

Viene, inoltre, stabilito che, limitatamente ai **prodotti** per i quali vige l'obbligo di **annotazione nei registri telematici** istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (**Sian**)

l'annotazione è **assolta** con la **registrazione** nei predetti registri.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**



Ma perché siamo ancora fascisti

Francesco Filippi

Bollati Boringhieri

Prezzo – 12,00

Pagine- 256

Dopo il grande successo di “Mussolini ha fatto anche cose buone”, Francesco Filippi è ormai riconosciuto come una voce importante nel dibattito sul fascismo in Italia. Avendo effettuato il suo meticoloso e definitivo lavoro di «debunking» sulle numerose e ostinate leggende relative al ventennio fascista e alla figura del duce, ancora così diffuse nel nostro paese, Filippi dirige ora la sua affilata analisi verso i motivi che hanno portato tanti nostri concittadini a cadere vittime, ancora oggi, di una propaganda iniziata oltre due generazioni fa. Com'è possibile – ci si chiede in molti – che dopo tutto quello che è successo – dopo una guerra disastrosa, milioni di morti, l'infamia delle leggi razziali, la vergogna dell'occupazione coloniale, una politica interna economicamente fallimentare, una politica estera aggressiva e criminale, un'attitudine culturale liberticida, una sanguinosa e lunga guerra civile... –, oggi ci guardiamo intorno, ben addentro al terzo millennio, e ci scopriamo ancora fascisti? Ma cos'altro avrebbe dovuto succedere per convincere gli italiani che il fascismo è stato una rovina? Eppure ancora si moltiplicano le svastiche sui muri delle città, cresce l'antisemitismo, un diffuso sentimento razzista permea tutti i settori della società e il passare del tempo sembra aver edulcorato il ricordo del periodo più oscuro e violento d'Italia: a quanto pare la storia non ci ha insegnato abbastanza, non ci ha resi immuni. Per aiutarci a capire perché, Filippi in questo libro ci racconta molte cose: ci racconta com'è finita la guerra, cosa è stato fatto al termine del

conflitto e cosa non è stato fatto, quali provvedimenti sono stati presi nei confronti dei responsabili, quali invece non sono stati presi, cosa hanno scritto gli intellettuali e gli storici e cosa non hanno scritto, cosa è stato insegnato alle nuove generazioni e cosa invece è stato omesso e perché. Soprattutto, ci mostra come noi italiani ci siamo raccontati e autoassolti nel nostro immaginario di cittadini democratici, senza mai fermarci a fare davvero i conti col passato. Che, infatti, non è passato.

MATTEO NUCCI

ACHILLE
La ferocia e l'inganno
ODISSEO



Achille e Odisseo – La ferocia e l'inganno

Matteo Nucci

Einaudi

Prezzo – 16,00

Pagine – 232

Che cosa vuol dire essere uomini? Gettarsi a capofitto contro gli ostacoli a costo della morte, o pianificare con astuzia ogni mossa? Inseguire la verità, o manipolarla? Essere Achille, oppure Odisseo? «Nessuno fra gli antichi Greci ignorava la profonda distanza caratteriale che divideva i due eroi. Nessuno ignorava la vita di Odisseo e la morte di Achille, l'astuzia del primo e la schiettezza del secondo, la riflessività dell'uomo maturo e l'impulsività del giovane. Il loro desiderio di uccidere la morte. L'uno schivandola. L'altro disprezzandola». Fin dall'antichità, Odisseo e Achille sono considerati i paradigmi di due modi antitetici di affrontare la vita. Da una parte un'intelligenza duttile, capace di adeguarsi alle circostanze per aggirare gli ostacoli, dall'altra la ferocia di chi pretende di dare forma alla realtà. Odisseo sa aspettare, sopportare, pur di salvarsi. Achille no, consuma l'attimo, divora la propria esistenza. Perché è troppo schietto, istintivo, collerico, almeno quanto Odisseo è prudente, strategico e ingannevole. L'uno rivolto al futuro, l'altro concentrato sul presente, sono entrambi incapaci di fare i conti con il passato. E sono fragili, come tutti noi, come noi destinati a un corpo a corpo con la loro finitezza. Ma che cos'è l'eroismo se non vivere fino in fondo la propria condizione mortale? Attraverso lo sguardo di Achille e Odisseo, Nucci racconta due visioni diverse del mondo, tanto radicate nell'immaginario collettivo da riuscire a parlare, ininterrottamente, al nostro tempo.



Breve storia del mio silenzio


Giuseppe Lupo

Marsilio

Prezzo – 16,00

Pagine – 208

L'infanzia, più che un tempo, è uno spazio. E infatti dall'infanzia si esce e, quando si è fortunati, ci si torna. Così avviene al protagonista di questo libro: un bimbo che a quattro anni perde l'uso del linguaggio, da un giorno all'altro, alla nascita della sorella. Da quel momento il suo destino cambia, le parole si fanno nemiche, anche se poi, con il passare degli anni, diventeranno i mattoni con cui costruirà la propria identità. Breve storia del mio silenzio è il romanzo di un'infanzia vissuta tra giocattoli e macchine da scrivere, di una giovinezza scandita da fughe e ritorni nel luogo dove si è nati, sempre all'insegna di quel controverso rapporto tra rifiuto e desiderio di dire che accompagna la vita del protagonista. Natalia Ginzburg confessava di essersi spesso riproposta di scrivere un libro che racchiudesse il suo passato, e di Lessico familiare diceva: «Questo è, in parte, quel libro: ma solo in parte, perché la memoria è labile, e perché i libri tratti dalla realtà non sono spesso che esili barlumi di quanto abbiamo visto e udito.» Così Giuseppe Lupo – proseguendo, dopo Gli anni del nostro incanto, nell'"invenzione del vero" della propria storia intrecciata a quella del boom economico e culturale italiano – racconta, sempre ironico e sempre affettuoso, dei genitori maestri elementari e di un paese aperto a poeti e artisti, di una Basilicata che da rurale si trasforma in borghese, di una Milano fatta di luci e di libri, di un'Italia che si allontana dagli anni Sessanta e si avvia verso l'epilogo di un Novecento dominato dalla confusione mediatica. E soprattutto racconta, con amore ed esattezza, come un trauma infantile possa trasformarsi in vocazione e quanto le parole siano state la sua casa, anche quando non c'erano.



L'albero della vergogna


Ramiro Pinilla

Fazi

Prezzo – 18,00

Pagine – 280

All'indomani della vittoria di Franco, il piccolo paesino di Gexto, nei Paesi Baschi, è un luogo paralizzato dalla paura: rappresaglie ed esecuzioni da parte di “quelli della Falange” sono all'ordine del giorno, e poco a poco gli uomini stanno scomparendo: alcuni sono caduti in guerra, altri vengono portati via in passeggiate dalle quali non si fa più ritorno, oppure fucilati di fronte alle loro famiglie, fra le grida delle loro donne. Ma chi c'è dall'altra parte? Altri uomini. Questa è la storia di Rogelio Cerón, uno di loro, un falangista ventenne che fa quello che fa senza sapere bene perché. Un giorno uccide un maestro repubblicano sotto lo sguardo del figlio, un bambino di dieci anni; per lui niente sarà mai più lo stesso, quegli occhi gli rimarranno impressi nella memoria per sempre: occhi fissi, freddi, che non piangono, ma che promettono vendetta. Trent'anni dopo, gli abitanti del paesino si chiederanno quale mistero si celi dietro la figura solitaria del “pover'uomo della baracca”, che da molto tempo conduce una vita da eremita prendendosi cura di un albero di fico, sopportando in silenzio l'assedio di un vicino convinto che sotto la pianta ci sia un tesoro. Cosa si nasconde, realmente, sotto quell'albero? Qual è il suo significato?



Sette opere di misericordia

Piera Ventre

Neri Pozza

Prezzo – 19,00

Pagine – 416

Napoli, giugno 1981. La casa è nel cimitero della città. Una città che è a stento in piedi, piena di puntelli, intelaiata di tubi Innocenti aggrappati al tufo, di palazzi vacillanti e inabitati dove l'oscurità e l'umido la fanno da padroni. Cristoforo Imparato fa il custode del cimitero. Il vetro al posto dell'occhio che una scheggia di granata si è portato via, non è stato sempre un camposantiere. Impiegato in una tipografia, era riuscito ad avere persino un paio di stanzucce a Materdei, un quartiere al centro della città. Ma poi, fallita la tipografia, l'esistenza sua, e di Luisa, Rita e Nicola, la moglie e i figli, si è *arrevutata*, come dice lui. Così, Cristoforo ha scavato un fosso nel dispiacere tumulandoci qualsiasi sconforto subito e inflitto. A casa Imparato trovano un giorno asilo Rosaria, una ragazza amica di Rita che, rimasta incinta, non sa se ammantare di menzogna il suo sbaglio, e Nino, il giovane dal nome corto, il figlio del compare di nozze di Cristoforo e Luisa, ospite a Napoli prima di trasferirsi in Germania. Nino fa amicizia con Nicola, il bambino di casa, gli chiede le cose sulla luna, vuole guardare col suo telescopio, poi un giorno scompare, lasciando un cardillo e una caiòla per donna Luisa, «per le sue cortesie, e per il disturbo». Che misericordia e castigo siano così intrecciati da confondersi è la cruda verità che travolge casa Imparato in quell'estate del 1981, l'estate in cui Alfredino Rampi cade nel pozzo a Vermicino e la salvezza del bambino è invano attesa «come la nascita di un Cristo Redentore».